



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Giuseppe Capograssi, 23 - 00173 ROMA - Tel. 0672633026

Cod. Mecc. RMIC83700E - DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589

PEO rmic83700e@istruzione.it - PEC rmic83700e@pec.istruzione.it

SITO WEB www.icraffaello.edu.it

Protocollo digitale

Roma, 7 ottobre 2025

Alle famiglie
Al personale docente
Al personale A.T.A.

p.c. al D.S.G.A.

Alla Commissione Elettorale:
Gaita Salvatore, Ruggiero
Assunta e Schicchitano Teresa

Al sito web
Al Registro elettronico

Oggetto: Decreto di indizione delle ELEZIONI SUPPLETIVE del Consiglio di Istituto triennio 2024/2027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con il D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994 concernente le norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTA la O.M. 215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente del 4 agosto 1995, del 24 giugno 1996 e del 17 giugno 1998, concernente le norme sull'elezione del Consiglio di Istituto;

VISTA la Nota del MIM DGOSV prot. n. 42616 del 19 ottobre 2025 e successiva nota dell'Ufficio VI dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, prot. n. 81728 del 23 settembre 2025, che definiva le date delle elezioni del Consiglio di istituto, anche per rinnovo e per elezioni suppletive;

ACCERTATO di dover provvedere al rinnovo del Consiglio di istituto per parte delle tre componenti e l'impossibilità di procedere a surroga per mancanza di altri candidati;

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le ELEZIONI SUPPLETIVE per il rinnovo parziale della componente genitori, docente e ATA del Consiglio di istituto per il triennio 2024/2027 per i seguenti posti di consiglieri:



COMPONENTE GENITORI	3 componenti
COMPONENTE DOCENTI	1 componente
COMPONENTE A.T.A.	1 componente

Art. 2 – Le elezioni suppletive si terranno

- **DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00**
- **LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30**

Art. 3 – L'elektorato attivo e passivo spetta a:

- Entrambi i genitori o a coloro che fanno legalmente le veci: i genitori che hanno figli iscritti in classi diverse votano una sola volta (OM 215/1991 art. 27 comma 8).
- al personale docente e ATA di ruolo e non di ruolo in servizio presso questo Istituto con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o soprannumero, nonché i docenti di IRC con contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. Perdono il diritto di elektorato i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. I docenti in servizio in più istituti esercitano l'elektorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio.

Gli elettori predetti che facciano parte di più componenti esercitano l'elektorato attivo e passivo per tutte le componenti cui appartengono; se siano eletti in rappresentanza di più componenti devono optare per una sola delle rappresentanze.

Art. 4 – Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente devono essere presentate alla Commissione Elektorale presso l'Ufficio di Segreteria e negli orari d'ufficio da uno dei firmatari **dalle ore 9:00 di lunedì 27 ottobre 2025 a lunedì 3 novembre 2025 entro e non oltre le ore 12:00**. Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto con la formazione e la presentazione di una o più liste di candidati. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto, deve essere censita con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elektorale, indicata come tale sulla relativa scheda elektorale, e deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini indicati nel presente articolo.

Art. 5 - Le liste vanno sottoscritte da un numero di elettori correlato al rispettivo corpo elektorale per ciascuna componente da eleggere:

- **almeno 6 (sei) candidati su 3 da eleggere per la componente genitori**
- **almeno 2 (due) candidati su 1 da eleggere per la componente personale docente**
- **almeno 2 (due) candidati su 1 da eleggere per la componente personale ATA**

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente.

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Art. 6 – I **candidati** devono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere fino ad un numero doppio di candidati rispetto al numero eleggibile:

- massimo 8 candidati per la componente genitori
- massimo 2 candidati per la componente docente



- massimo 2 candidati per la componente ATA

Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun componente della Commissione Elettorale può essere candidato.

Successivamente alla presentazione della lista non è consentita la rinuncia alla candidatura, ma è facoltà dell'eletto rinunciare alla nomina.

Art. 7 – Sull'apposita scheda, contenente ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **voto** va espresso mediante apposizione di una croce (X) sul candidato. Ogni elettore può esprimere un (1) voto di preferenza.

Art. 8 – Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 297/1994, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Art. 9 – La **propaganda** elettorale è consentita dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ovvero **dal 5 novembre al 21 novembre 2025**.

Art. 10 – La Commissione Elettorale stabilirà presso quali locali verrà costituito il **seggio** elettorale, composto da presidente e due scrutatori (di cui uno funge da segretario). I seggi elettorali sono validamente costituiti anche qualora non sia possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Per quanto non previsto nel precitato decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lgs. n. 297/1994 e alle OO.MM. n. 215/1991, modificata dalle OO.MM. n. 293/1996 e n. 277/1998 concernente le norme sull'elezione del Consiglio di Istituto e n. 267/1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Biondi

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA AI SENSI
DELL'ART.3 C. 2 D.LGS 39/1993